

COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Numero 32 Del 17-05-10

**Oggetto: INDIVIDUAZIONE DELLE PORZIONI DI TERRENO E DELLE
FRAZIONI NON METANIZZATE. AGGIORNAMENTI.**

L'anno duemiladieci e questo giorno diciassette del mese di maggio alle ore 15:00, in MASSA MARITTIMA, nella sala Consiliare, convocato il Consiglio Comunale ai sensi di legge e di regolamento. In apertura della discussione del presente punto all'O.d.g. risultano presenti i Sig.ri:

BAI LIDIA	P	VENTURI GIULIA	P
FUSI MARCELLO	P	BARBI TIZIANA	P
ZAZZERI FLAVIO	P	LO PRESTI LUIGI MARIO	P
FEDELI LUCIANO	P	MAZZOCCO PAOLO	A
BOLOGNINI ISABELLA	P	IOZZI STEFANO	P
CIVILINI STEFANO	P	TASSONI ALESSANDRO	A
ZAGO GIANCARLO	P	FAVILLI GIOVANNI	A
RAPEZZI RICCARDO	P	SANTINI LUCA	P
MAGRINI ANNA	P		

Assegnati n. 17	Presenti n. 14
In carica n. 17	Assenti n. 3

Popolazione legale abitanti N. 9.518

Partecipa il Segretario Generale del Comune Sig. DR. GIOVANNI RUBOLINO.
Accertato quindi il numero legale dei presenti per essere l'adunanza valida in Prima Convocazione il Sig. BAI LIDIA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e apre la seduta.

Presenti e votanti: n.14 Consiglieri Comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 4 del Decreto Legge 30/09/2000, n. 268, riguardante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle Persone Fisiche e di accise, che disponeva ai sensi della legge 23712/1999 n. 488, l'applicazione del beneficio di una ulteriore riduzione pari a lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per il riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto per i comuni ricadenti nella fascia climatica E nelle parti di territorio non metanizzato;
- che l'art.13, comma2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002, innovando la normativa applicabile fino al 31 dicembre 2001, ha disposto che per gli anni 2002 e 2003 le agevolazioni concesse, ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e successive modifiche ed integrazioni per l'impiego di combustibili per il riscaldamento (gasolio e gas di petrolio liquefatti) in particolari zone geografiche siano accordate, relativamente ai comuni di fascia climatica "E", anche alle frazioni parzialmente metanizzate, limitatamente alle parti di territorio individuate con apposita delibera del Consiglio Comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede comunale;
- che, conseguentemente a partire dal 01 gennaio 2002 sono divenute inapplicabili le disposizioni contenute nella determinazione direttoriale 23 gennaio 2001 con la quale, nelle more dell'adozione del regolamento di revisione del D.P.R. n. 361 del 1999, erano state dettate le istruzioni per l'applicazione del beneficio, tra l'altro, per le porzioni del territorio appartenenti a frazioni parzialmente metanizzate, per le quali espressamente era prescritta dalle norme agevolative l'ubicazione, ai fini dell'ammissibilità del beneficio, al di fuori del centro abitato ove aveva sede la casa comunale;
- che sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 Aprile 2002 è stata pubblicata la determinazione direttoriale 03 Aprile 2002 con cui non sono state dettate le istruzioni per la concessione del beneficio nell'ipotesi contemplata dalla disposizione contenuta nell'articolo 13 della legge 28.12.2001 n. 448;
- che, in particolare, è da richiamare l'attenzione sul fatto che l'individuazione delle porzioni di territorio aventi titolo al beneficio deve essere effettuata con delibera del Consiglio Comunale, come previsto dall'art. 8 comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche, da adottare con cadenza annuale e da trasmettere al Ministero dell' Economia e delle Finanze ed al Ministero delle Attività Produttive, con copia per l'Amministrazione Finanziaria da far pervenire all' "Agenzia delle Dogane Area Gestione Tributi e rapporti con gli utenti – Ufficio applicazione tributi";
- che è ormai chiaro, in base alle ultime disposizioni di legge, che l'individuazione delle porzioni di territorio non metanizzate appartenenti a comuni parzialmente metanizzati è demandata espressamente al Consiglio Comunale, rimanendo esclusa la competenza di altre Autorità e riguarda zone ricadenti nella fascia climatica "E" appartenenti a comuni anch'essi ricadenti in zona climatica "E";
- che, in base al D.P.R. 26.08.1993 n. 412, il Comune di Massa Marittima è classificato in zona climatica "E" per una altitudine (riferita alla casa comunale) di 492 mt/s.l.m.;
- che comunque, ad oggi vaste porzioni di territorio delle frazioni risultano non ancora metanizzate;
- che il Consiglio Comunale con proprio atto n. 96 del 28/11/2000 ha individuato le frazioni non metanizzate del territorio comunale in Prata e Tatti , con atto n. 27 del 30/04/2001 ha integrato l'atto n. 96 del 28/11/2000 inserendo anche la frazione di Niccioleta, con atto n.

46 del 05/07/2002 ha inserito anche le località La Pesta, Pian dei Mucini e tutte le altre zone agricole non metanizzate, con atto n. 46 del 05/07/2002 inserendo infine la località fenice Capanne provvedendo ad effettuare la comunicazione alle autorità competenti;

- che, quindi si rende necessario provvedere alla suddetta individuazione delle frazioni anche per l'anno 2010;

Considerato che l'intero territorio comunale è compreso nella zona climatica "E", e che nonostante sia stato interessato da interventi di metanizzazione, alcune frazioni e aree rurali non sono servite dalla rete del metano;

Considerato, altresì, che ai fini dell'applicazione del beneficio, di cui alla lettera C, comma 1, come sostituito dall'art. 12 comma 4, della legge 488/99, il riferimento alle frazioni di cui alla linea della suddetta lettera si intende limitato alle frazioni non metanizzate della zona climatica "E" e appartenenti ai Comuni metanizzati che ricadono anche essi nella zona climatica "E";

Preso atto :

- che le agevolazioni di cui sopra, in base a quanto disposto dall'art.2, comma 13, della legge 22.12.2008 n. 203 (finanziaria 2009) scadevano il 31 Dicembre 2009;
- che alla scadenza del 31 dicembre 2009 sono pertanto venuti meno i benefici della riduzione del costo dei prodotti combustibili da riscaldamento per le zone indicate dall'art. 13, comma 2 della L. 488/01" frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella fascia climatica "E", ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale";

Considerato che in base a quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate in occasione della precedente scadenza 2008 " che la mancata proroga delle disposizioni in questione non si riferisce genericamente a tutte le agevolazioni previste nel particolare settore, ma soltanto quelle che sono state introdotte nella normativa nazionale con l'art. 13, comma 2 della legge 28.12.2001 n. 448 e cioè a quelle relative alle porzioni di frazioni non metanizzate, o parzialmente metanizzate, di comuni metanizzati, ricadenti nella zona climatica "E", ancorché nelle medesime sia ubicata la sede municipale";

Accertato che le zone metanizzate del territorio comunale sono ad oggi le seguenti:

- Massa Marittima capoluogo dove ha la sede la casa comunale, e le frazioni di Valpiana e Cura Nuova;
- tutto il restante territorio costituito dalle frazioni quali: Prata, Tatti, Niccioleta, Loc. La Pesta, Loc. Pian dei Mucini, Loc. Fenice Capanne ed ogni altra porzione di terreno che non risulta essere metanizzata e quindi possono accedere ai benefici di legge;

Accertata, altresì, la competenza consiliare in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 12 punto 4 lettera c della L. 488/1999;

Visto l'art. 4 del D.L. 30.09.2000, n. 268;

Vista la legge 23/12/1999 n. 488;

Visto l'art. 2, comma 13 della legge 22.12.2008, n. 203;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 D. Lgs. 367/2000 (All. A) dato atto che il parere di regolarità contabile non è richiesto in assenza di impegno di spesa e/o diminuzione di entrata;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano dai n.14 Consiglieri presenti e votanti;

delibera

1. Di prendere atto della mancata proroga del termine fissato dalla Legge 203/208 al 31/12/2009 per l'applicazione della riduzione di costo dei combustibili per riscaldamento previste dall'art. 13 comma 2 della legge 448/01;
2. Di individuare, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'art. 4 del D.L. 30/09/2000 n. 268, le frazioni ed i centri abitati non serviti dalla rete del metano;

3. Di precisare che le frazioni parzialmente non metanizzate, ricadenti nella zona climatica "E", dei comuni ricadenti anch'essi nella medesima zona climatica, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede comunale, sono le seguenti: Tatti, Niccioleta, Loc. La Pesta, Loc. Pian dei Mucini, Loc. Fenice Capanne ed ogni altra porzione di terreno che non risulta essere metanizzata;
4. Di dare atto che nelle frazioni sopra elencate non è ubicata la casa comunale;
5. Di dare atto, altresì, che la presente delibera deve intendersi efficace a decorrere dal 1° giorno successivo alla data di scadenza della proroga fissata al 31.12.2009 come dall'art. 4 della legge 203/2008 e quindi dal 01.01.2010;
6. Di dare altresì atto, che la presente delibera revoca e sostituisce ogni altro precedente provvedimento assunto da questa Amministrazione in materia;
7. Di inviare il presente atto al Ministero dell'economia e delle Finanze ed al Ministero delle Attività Produttive;
8. Di rendere, con separata unanime, palese, votazione, il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito.

Mp.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N° 267 DEL 18/08/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere:

Favorevole

Data, 23-03-2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F/to: DR.SSA MARTINOZZI SABRINA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F/to: BAI LIDIA

IL SEGRETARIO GENERALE
F/to: DR. GIOVANNI RUBOLINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa:

<p>- All'Albo Pretorio Comunale dal 20-05-10 al 04-06-10 per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi. - E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data con protocollo n. . Dal Municipio, li 20-05-10</p> <p>IL MESSO COMUNALE</p>	<p>Ripubblicata all'Albo Pretorio Comunale dalal..... e contro di essa sono/non sono state presentate opposizioni.</p> <p>Dal Municipio, li</p> <p>IL MESSO COMUNALE</p>
---	--

ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 17-05-10:

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.LGS N° 267 del 18/08/2000.

- Immediatamente eseguibile ex. Art. 134, comma 4, D.LGS N° 267 del 18/08/2000;

Li , 18-05-10

IL SEGRETARIO GENERALE
F/to: DR. GIOVANNI RUBOLINO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo e d'ufficio.

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. GIOVANNI RUBOLINO

ALLEGATO I

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ /
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto
(nome, cognome, data di nascita e codice fiscale)
abitante a
(comune, via e numero civico)
utilizzatore oppure rappresentante legale o negoziale dell'utilizzatore
.....
(nome, cognome, indirizzo dell'utilizzatore)
dell'impianto sito in
(comune, frazione, via e numero civico)
consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiara-
zioni mendaci dalla normativa vigente in materia,

dichiara

a) che il gasolio (oppure il GPL) che intende ritirare dalla ditta:

.....
(denominazione e indirizzo)

a prezzo scontato dell'importo del beneficio previsto dalla legge
23 dicembre 1998, n. 488, e successive modifiche, verrà impiegato
esclusivamente presso il suddetto impianto quale combustibile per
riscaldamento.

Qualsiasi diversa destinazione sarà preventivamente comunicata
al fornitore;

b) che il gasolio (oppure il GPL) che ha ritirato dal 1° gennaio
2002 al dalla ditta:
(denominazione e indirizzo)

è stato impiegato esclusivamente presso il suddetto impianto quale
combustibile per riscaldamento.

Dichiara inoltre che la porzione di territorio presso cui è ubicato
l'impianto fa parte di comune metanizzato della zona climatica E ed
è stata riconosciuta non metanizzata dalla delibera del consiglio
comunale n. 32 del 17/05/2010 comunicata alle Ammini-
strazioni competenti in data 21/05/2010.

In fede

Data

Firma

02A03908